



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 *sexies* co. 3 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero di r.g. 39246/2025, promossa da

Parte_1 (C.F._1 .IVA **P.IVA_1**), in persona
difesa o Rocan;

Parte_2

-parte attrice opponente-

contro

Controparte_1 (C.F./P.IVA **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. [...] **CP_2** resenata e di ranco Gentilesca;

-parte convenuta opposta-

Conclusioni di parte attrice opponente

"In via preliminare e principale:

- *Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere della presente causa poiché le parti l'hanno congiuntamente rimessa al collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nei Contratti di subappalto depositati in atti e sottoscritti dalle parti e, per gli effetti, revocare annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 12398/2025 del 05/08/2025 RG n. 23077/2025 emesso dal Tribunale di Milano.*

In via Subordinata nel merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito si ritenga competente a decidere dell'odierna controversia,

- *revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in parte narrativa, rigettando le domande ex adverso formulate.*

In ogni caso nel merito:

*Accertare e dichiarare l'inadempimento della **CP_1** alle obbligazioni di cui ai Contratti (commesse Pre1 e Pre2) e respingere le domande perché infondate in fatt*

*Accertare e dichiarare il grave inadempimento della **CP_1** agli obblighi derivanti dai contratti di subappalto nn. 22/3/0147 e 22/3/0227;*

*Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell **Controparte_3** al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'inadempimento di **CP_1** e quest'ultima al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 69.48 uella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, anche all'esito di CTU, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. In via*

subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un credito in capo a CP_1 dichiarare l'estinzione dello stesso per compensazione giudiziale con il maggior controcredito vantato dall' Controparte_3 e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta al pagamento della somma re
In via istruttoria [...]"

Conclusioni di parte convenuta opposta

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis,

In via preliminare:

in via principale respingere, per le motivazioni esposte in fatto e in diritto, la sollevata eccezione di incompetenza per compromesso sollevata dalla società Controparte_3 in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tri le eccezione, dichiarare la propria

incompetenza e compensare integralmente le spese del presente giudizio;

concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 12398/2025 del 05/08/2025 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler, per la somma di € 44.534,83, oltre alle spese liquidate in euro 1.500,00 per competenze, in euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a., oltre agli interessi moratori dall'emissione del decreto all'effettivo soddisfo e alle successive occorrendo;

Nel merito:

In via principale respingere integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili, infondate ed illegittime in fatto e in diritto, e comunque prive di prova, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 12398/2025 del 05/08/2025 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler e conseguentemente condannare l' Controparte_3 al pagamento della somma di € 44.534,83, oltre alle spese liquidate in euro 1.500,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a., oltre agli interessi moratori dall'emissione del decreto all'effettivo soddisfo e alle successive occorrendo;

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale di Milano adito ritenga fondati, anche solo parzialmente, i vizi e difetti dedotti dall'opponente, rigettare comunque la domanda risarcitoria della società Controparte_3

[...] per difetto di prova e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; nte subordinata, qualora il Tribunale di Milano adito ritenga provate le pretese risarcitorie della società Controparte_3 quantificare il credito spettante alla medesima nella minor misura di giustizia e, ove residui un saldo a favore di CP_1 condannare l'opponente al pagamento del credito residuo; In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e e processuali di causa".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa

1.1. Controparte_3 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123 con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di € 44.534,83, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovuto quale saldo del corrispettivo per le opere eseguite in virtù del contratto di subappalto n. 22 3 0227 stipulato il 27.04.2022.

A fondamento dell'opposizione, CP_3 ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano avendo le parti demandato la decisione versie nascenti dal contratto ad un collegio arbitrale in virtù dell'art. 27 apposto ai contratti di subappalto n. 22 3 0147 del 27.04.2022 e n. 22 3 0227 del 15.07.2022; nel merito, Controparte_3 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'infondatezza itoria di controparte in quanto le opere subappaltate risulterebbero gravemente viziate e Controparte_1 non è intervenuta ad emendare i vizi, come previsto dall'art. 7 dei contratti. In via riconvenzionale, CP_3 ha chiesto che Controparte_1 venga condannata a risarcire il danno, quantificato in € eguente all'esecuzione e non a regola d'arte e che la somma così liquidata venga compensata con quanto eventualmente dovuto a controparte.

1.2. Controparte_1 si è costituita in giudizio rilevando l'inapplicabilità della clausola compromissoria in qua nente ha formulato, in via riconvenzionale, una domanda risarcitoria di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., così accettando implicitamente la giurisdizione del giudice

ordinario. Nel merito, parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo deducendo che le contestazioni di **Controparte_3** sono generiche; che i vizi lamentati non sono provati; che la controparte è de x art. 1667 c.c. non avendo denunciato tempestivamente i vizi dell'opera; che i vizi non sono qualificabili come "gravi" ai sensi dell'art. 1669 c.c.; che non vi è prova dei danni lamentati da controparte.

1.3. Con ordinanza del 23.03.2026, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 17.03.2026, la Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione osservando che *"la causa possa essere decisa sulla base della questione pregiudiziale di rito"*.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art 281 co. 3 c.p.c., in data 16.06.2026.

2. Sull'eccezione di compromesso.

Controparte_3 ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere devoluta la e controversia ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 27 dei contratti di subappalto n. 22 3 0147 del 27.04.2022 e n. 22 3 0227 del 15.07.2022. Di contro, **Controparte_1** ha contestato che la clausola in esame sia applicabile al caso di specie in quanto **Controparte_3** ha formulato una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 1669 c.c., avven ità extracontrattuale, accettando implicitamente la giurisdizione del giudice ordinario.

Preliminarmente, giova ricordare che, in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, risolvendo la questione così posta, chiude o meno il processo davanti a sé, va considerata come decisione su una questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (*ex plurimis* Cass. n. 26696/2020).

In punto di interpretazione della clausola compromissoria, l'art. 808 *quater* c.p.c. stabilisce che *"Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

Il principio del *favor arbitrati* è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: *"ove nella clausola i compromettenti indichino le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, così che, in assenza di espressa volontà contraria, la clausola deve essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto"* (così Cass. n. 178/2008; v. tra le pronunzie precedenti Cass. n. 28485/2005; Cass. n. 1496/2001; Cass. n. 1557/1997 e tra quelle successive Cass. n. 26553/2018). D'altro canto, un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 26553/2018, appena menzionata). Tale impostazione è stata fatta propria del legislatore con l'introduzione dell'art. 808 *-quater* c.p.c., a norma del quale *"nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"* (così in motivazione Cass. n. 32701/2024).

In altri termini, in presenza di espressioni volte a sintetizzare la tipologia di controversie da devolvere agli arbitri (come ad es. interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione), deve essere privilegiata un'interpretazione estensiva della clausola compromissoria, ciò al fine di scongiurare il rischio che le controversie con oggetti strettamente connessi possano essere incardinate separatamente dinanzi all'arbitro e al giudice ordinario, con frustrazione del principio di economia processuale.

Ebbene, nel caso in esame, le parti, nei due contratti di subappalto (doc. 3 e 4 parte attrice) hanno pattuito che: *"Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto o comunque derivante dallo stesso, sarà rimessa, in via di arbitrato rituale e di diritto, al giudizio di Collegio Arbitrale composto da tre arbitri. ..."*.

La presente controversia ha indubbiamente ad oggetto l'esecuzione e l'interpretazione del contratto atteso che parte opposta chiede il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale la formulazione di una domanda riconvenzionale da parte di **Controparte_3** vale come implicita accettazione della giurisdizione del Tribunale adito. A tale te evidenziare che l'accertamento della responsabilità del subappaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. è controversia "*comunque derivante dallo stesso*", cioè dal contratto.

Ciò premesso, l'opposizione è fondata e dev'essere dichiarata l'improponibilità della domanda formulata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo dev'essere revocato.

A tale proposito, giova ricordare che la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (*ex multis* Cass. n. 25939/2021).

3. Conclusioni e spese di lite

Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, posto che nella sostanza non si può ravvisare una vera e propria soccombenza della società opposta atteso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità sopracitato, il giudice ordinario era comunque competente ad emettere un decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) **dichiara** l'improponibilità della domanda formulata da **Controparte_1** per esistenza di una valida clausola compromissoria e, per l'effetto, **revoca** il decr . 12398/2025 emesso dal Tribunale di Milano, pubblicato in data 05.08.2025;

2) **compensa** tra le parti le spese di lite.

Milano, 25 giugno 2026

La Giudice
dott.ssa Grazia C. Roca